



Comune di Acerno

ORDINANZA DECORO URBANO PROPRIETARI FRONTISTI

N. 10 del 14/07/2016

Prot. n 3694

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì: facilita la propagazione di vegetazione infestante; può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO : indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, dimesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio : taglio della vegetazione incolta, e in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, loro rimozione, e diserbo mantenendo una altezza del manto erboso per non più di 15 cm; taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche; taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:

a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale; le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie; a non deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito; i proprietari ed i conduttori dei fondi confinanti con le strade sono tenuti a rimuovere dalle medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o del fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra; a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI :

materiali, residui di carcasse di macchine, materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, ecc..

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro.

INFORMA ED AVVERTE

La sanzione amministrativa, per le infrazioni alle disposizioni che sarà applicata nella presente ordinanza è quella prevista dalle vigenti leggi e regolamenti comunali.

Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti.

La Polizia Municipale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'Ufficio Notifiche è incaricato alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune di Acerno.

La presente sarà, altresì, ampiamente diffusa tramite le Associazioni interessate, nonché i mezzi di comunicazione locale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.